

D.Lgs. 15-12-1997 n. 446 riordino della disciplina dei tributi locali

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

Publicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.

Art. 60. - Attribuzione alle province e ai comuni del gettito di imposte erariali

- 1). Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui [all'articolo 6, comma 1, lettera a\), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 febbraio 1992, n. 172](#), è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione.
- 2). ¹.
- 3). Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'assegnazione alle province delle somme ad esse spettanti a norma del comma 1, salvo quanto disposto nel comma 4. ^{2 3}
- 4). Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in conformità dei rispettivi statuti, all'attuazione delle disposizioni del comma 1; contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario ⁴.
- 5). Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1999 e si applicano con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla predetta data ⁵.

¹ Comma abrogato dall'[art. 1, comma 1, lett. v\), n. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506](#).

² Comma modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. v\), n. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506](#).

³ Il regolamento previsto dal presente comma, recante norme per l'attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, è stato emanato con [D.M. 14 dicembre 1998, n. 457](#).

⁴ Comma modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. v\), n. 3, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506](#).

⁵ Comma modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. v\), n. 4, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506](#).